

MODIFICHE REGOLAMENTARI

Proposte dal Consiglio nazionale del 19 aprile 2021

A seguito delle modifiche statutarie diventa necessario apportare modifiche al regolamento per la funzione degli organi per adeguarsi al nuovo statuto.

art. 3.1

3.1 - Nomina del consiglio di presidenza. Il consiglio nazionale nella sua prima seduta, su proposta del presidente, elegge il vice-presidente e fino a un massimo di quattro consiglieri come altri membri del consiglio di presidenza.

da riformulare così

3.1 - Nomina del consiglio di presidenza e del tesoriere. Il consiglio nazionale nella sua prima seduta, su proposta del presidente, nomina tra i consiglieri fino a due vice-presidenti, fino a tre componenti che andranno a comporre il consiglio di presidenza e il tesoriere.

La frase "su proposta del presidente", compare solo nel regolamento e non nello statuto. In questo modo l'assemblea può decidere più agevolmente di cambiare questa indicazione in caso intendesse modificare i rapporti di forza tra il presidente e il consiglio. Praticamente ora è il presidente che propone e il cn può non accettare o accettare le proposte del presidente, ma non può esprimere consiglieri o vicepresidenti non proposti dal presidente. Nei casi estremi il presidente deve continuare a modificare le sue proposte fino a che il cn le accetta. Lo statuto permetterebbe, cambiando il regolamento, che la presidenza sia nominata dal cn. Non si dice nel regolamento che i vice-presidenti siano consiglieri eletti, perchè viene dato per scontato. Con questa formulazione si permette che il tesoriere sia esterno al cn e si indica che non fa parte necessariamente della presidenza.

Art. 3.2

3.2 – Funzioni del Vice presidente Il vice-presidente coadiuva o sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, potendo compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

I punti 3.2 e 3.3 sono da riformulare per adeguarli allo statuto:

3.2 – Funzioni del Vice presidente Il vice-presidente coadiuva o sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, potendo compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. In caso di nomina di due vice-presidenti, le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimenti saranno svolti dal vicepresidente anagraficamente più anziano o dal secondo vice-presidente in caso il più anziano rinunciasse al ruolo di vice-presidente vicario.

All'art. 3 andrebbe aggiunta la funzione del tesoriere, che ora manca. Attualmente l'art. 3.3 recita:

3.3 – Funzioni del consiglio di presidenza Il consiglio di presidenza è l'organo esecutivo della FIAB che, insieme al presidente, sovrintende alla esecuzione del mandato ricevuto dal consiglio nazionale e dall'assemblea. Alla sua attenzione vengono sottoposti, a titolo informativo e/o

consultivo, da parte del presidente le iniziative in corso, i contratti, gli incarichi o le decisioni di spesa più rilevanti. Insieme al presidente e al direttore, si fa carico della continuità e tempestività delle attività della FIAB e pertanto, convocato dal presidente, si riunisce tutte le volte che è necessario per prendere decisioni e analizzare fatti e situazioni.

andrebbe riformulato così sdoppiando le funzioni del tesoriere e del consiglio di presidenza:

3.3 – Funzioni del tesoriere. Oltre ai compiti indicati nello statuto il tesoriere è responsabile dell'elaborazione e attuazione delle attività economiche dell'associazione; in coordinamento con il consiglio nazionale e la presidenza gestisce il flusso del denaro pianificando le risorse monetarie dell'associazione, nell'ambito delle politiche fornite dal direttore e dal consiglio nazionale sulla base delle previsioni dei flussi finanziari. Predispone un piano finanziario sociale annuale, nel quale compaiano la portata e la natura dei flussi monetari necessari allo svolgimento delle attività con l'obiettivo di prevedere i fabbisogni di liquidità per non incorrere in emergenze di reperimento dei fondi e di elaborare proposte di investimenti nelle situazioni di eccesso di liquidità.

La funzione del CdP viene riformulata chiarendo il suo ruolo fiduciario nei confronti del presidente

3.4 – Funzioni del consiglio di presidenza Il consiglio di presidenza è l'organo esecutivo della FIAB che coadiuva il presidente per l'esecuzione del mandato ricevuto dall'assemblea. Alla sua attenzione vengono sottoposti, a titolo informativo e/o consultivo, da parte del presidente le iniziative in corso, i contratti, gli incarichi o le decisioni di spesa più rilevanti. Insieme al presidente, al tesoriere e al direttore, si fa carico della continuità e tempestività delle attività della FIAB e pertanto, convocato dal presidente, si riunisce tutte le volte che è necessario per prendere decisioni e analizzare fatti e situazioni.

Dopo le modifiche statutarie sono da modificare i regolamenti di funzione degli organi per quanto riguarda l'organo di controllo. Non basta cambiare lo statuto.

Questo il testo attuale:

Articolo 6 - Collegio dei sindaci e revisori

6.1 Composizione e presidente del collegio L'organo di controllo contabile ed amministrativo è rappresentato da un collegio di sindaci e revisori composto di tre membri effettivi ed elettivi. I primi due dei non eletti svolgono funzione di membri supplenti.

6.2 Competenze e funzionamento Il collegio ricopre tutte le competenze di vigilanza, controllo, monitoraggio ed ispezione attribuite dalla legge e dallo statuto.

Il collegio è inoltre organo consultivo contabile della FIAB, esamina le proposte di bilancio preventivo e redige una propria relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Durante la prima riunione del collegio, da tenersi entro sessanta giorni dall'elezione, si procede a:

- a) eleggere il presidente del collegio;
- b) stabilire le modalità e programmare i tempi dei controlli, salvo la possibilità di procedere individualmente.

c) stabilire le cadenze delle successive riunioni.

Il direttore della FIAB in tempo utile per l'assemblea ordinaria che deve approvare il bilancio concorda con il presidente del collegio l'invio della documentazione, eventuali modalità e tempi di accesso agli uffici e quant'altro necessario per consentire l'esame della contabilità, procedere ai controlli e redigere la relazione.

Il direttore della FIAB deve mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta e necessaria per gli atti di ispezione e di controllo dei componenti del collegio.

L'attività dell'organo di controllo è disciplinata per legge quindi è da regolamentare il contorno. Andrebbe rivisto, alla luce degli adeguamenti statutari, in questa forma:

Articolo 6 - Collegio dei e revisori o organo di controllo

La composizione dell'organo è normata dall'art. 21 dello statuto FIAB. L'organo ricopre tutte le competenze di vigilanza, controllo, monitoraggio ed ispezione attribuite dalla legge e dallo statuto. L'organo è inoltre organo consultivo della FIAB per le materie di sua competenza.

Nel caso di organo collegiale, durante la prima riunione, da tenersi entro sessanta giorni dall'elezione, procede a:

- a) eleggere il presidente privilegiando nella scelta i membri iscritti all'albo dei Revisori e sussidiariamente per anzianità anagrafica;
- b) stabilire le modalità di lavoro e pianificare i tempi dei controlli, salvo la possibilità di procedere individualmente;
- c) stabilire le cadenze delle successive riunioni.

Il direttore di FIAB, o in sua mancanza il Presidente, costituiscono le figure di interfaccia diretta con l'organo di controllo concordando con questi in modo pianificatorio e programmatico le modalità operative e di esecuzione dell'attività.

I revisori sono citati anche nel regolamento elettorale:

art. 3 del regolamento elettorale (estratto):

...

I candidati per la carica di sindaco revisore dei conti devono preferibilmente aver ricoperto il ruolo anche in altri enti e comunque devono dimostrare la propria competenza in lettura dei bilanci e documenti amministrativi. Qualora per legge ne sia obbligatoria la nomina, almeno un componente del collegio dei sindaci e revisori deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del codice civile, ovvero tra i revisori legali dei conti iscritti al registro.

...

Alla luce del nuovo statuto che prevede necessariamente revisori iscritti all'albo il paragrafo andrebbe modificato:

I candidati per la carica di organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del codice civile, con preferenza, nei limiti numerici di obbligo, tra i revisori legali iscritti all'apposito registro. Dovranno presentare, oltre al loro curriculum, anche un preventivo dettagliato dell'onorario richiesto per svolgere l'incarico per l'intero periodo di carica.